

Comune di Calanca

Cantone dei Grigioni



Regolamento sui cimiteri

Indice

I.	GENERALITÀ	3
	SORVEGLIANZA E AMMINISTRAZIONE	3
Art. 1	Base legale.....	3
Art. 2	Autorità competente.....	3
Art. 3	Amministrazione e sorveglianza.....	3
Art. 4	Delega.....	3
	FUNERALI	3
Art. 5	Notifica di decesso.....	3
Art. 6	Data d'inumazione.....	3
Art. 7	Servizio funebre.....	4
Art. 8	Norme di polizia.....	4
II.	INUMAZIONI	4
	DIRITTO	4
Art. 9	Diritto all'inumazione.....	4
	NORME GENERALI	4
Art. 10	Autorizzazione.....	4
Art. 11	Tipo di cassa.....	4
Art. 12	Contenuto della bara.....	4
Art. 13	Procedura di sepoltura.....	4
Art. 14	Ordine di sepoltura.....	5
Art. 15	Tipo di sepoltura.....	5
Art. 16	Urne cinerarie.....	5
	CONCESSIONI E SCADENZE	5
Art. 17	Concessioni.....	5
Art. 18	Domande di concessione.....	5
Art. 19	Avviso di scadenza.....	5
Art. 20	Rientro in possesso.....	5
III.	ESUMAZIONE	6
	NORME GENERALI	6
Art. 21	Esumazioni ordinarie.....	6
Art. 22	Ossario comune.....	6
Art. 23	Oggetti di valore.....	6
Art. 24	Posto libero.....	6
Art. 25	Esumazioni straordinarie.....	6
IV.	ORGANIZZAZIONE	6
	SUDDIVISIONE DEI CIMITERI	6
Art. 26	Piano delle sepolture.....	6
	NORME EDILIZIE	7
Art. 27	Esecuzione fosse.....	7
Art. 28	Dimensione fosse.....	7
Art. 29	Autorizzazione per ricordi funebri.....	7
Art. 30	Posa di ricordi.....	7
Art. 31	Validità dell'autorizzazione.....	7
Art. 32	Messa in opera.....	7
Art. 33	Rimozione e sgombero di lapidi e monumenti.....	8
Art. 34	Manutenzione dei monumenti e pulizia delle tombe.....	8
Art. 35	Responsabilità del Comune per danni.....	8
Art. 36	Piantagioni private.....	8
Art. 37	Iscrizione su lastre dei loculi.....	8
	TARIFFE	8
Art. 38	Sepoltura.....	8
Art. 39	Tasse per licenze e autorizzazioni.....	9
Art. 40	Adeguamento.....	9
V.	DISPOSIZIONI FINALI	9
Art. 41	Diritto sussidiario.....	9
Art. 42	Disposizioni penali.....	9
Art. 43	Opere abusive.....	9
Art. 44	Contestazioni.....	9
Art. 45	Entrata in vigore.....	10
Art. 46	Disposizioni transitorie.....	10

I. Generalità

Sorveglianza e amministrazione

Art. 1 Base legale

Il Comune politico esercita la sorveglianza sui cimiteri come previsto dalla legge cantonale sull'igiene pubblica del 2 dicembre 1984 e dall'ordinanza cantonale sulle sepolture del 27 ottobre 1998.

Art. 2 Autorità competente

L'autorità competente è il Municipio.

Art. 3 Amministrazione e sorveglianza

Il Comune di Calanca vigila per la buona manutenzione, l'ordine e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti nei seguenti cimiteri:

- Cimitero di Arvigo
- Cimitero di Landarenca
- Cimitero di Braggio
- Cimitero di Cauco
- Cimitero di Selma

Il Municipio con il proprio personale cura:

- a) la manutenzione dei cimiteri per quanto è di competenza del Comune;
- b) l'ordine;
- c) il disciplinamento e l'osservazione dei diritti e degli obblighi derivanti ai privati dalle concessioni;
- d) l'esecuzione delle inumazioni di salme e ceneri;
- e) l'esecuzione delle esumazioni ordinarie.

Sono riservate le disposizioni di legge speciali cantonali e federali.

Art. 4 Delega

Il Municipio può delegare ad un custode la sorveglianza, la manutenzione e il servizio di pulizia dei cimiteri.

Funerali

Art. 5 Notifica di decesso

Ogni decesso nel Comune deve essere notificato all'Ufficio dello stato civile. La notifica deve essere accompagnata dalla dichiarazione del medico attestante la causa del decesso.

Art. 6 Data d'inumazione

L'Ufficio dello stato civile o il responsabile, d'intesa con i familiari, fissano la data e l'orario per l'inumazione, tenuto conto del certificato medico e dell'ordinanza cantonale sulle sepolture.

Art. 7 Servizio funebre

Il servizio funebre è organizzato dai familiari ed è a loro carico. Al collocamento della bara è presente un delegato del Comune.

Art. 8 Norme di polizia

Il servizio d'ordine durante i funerali è di competenza del Municipio.

II. Inumazioni

Diritto

Art. 9 Diritto all'inumazione

Nei cimiteri sono accolte le salme, le ceneri e le ossa:

- a) di persone decedute nella giurisdizione comunale, qualunque fosse in vita il loro domicilio;
- b) di persone decedute fuori dal Comune, ma aventi in esso l'ultimo loro domicilio legale, nonché gli attinenti e i dimoranti;
- c) il Municipio può concedere l'inumazione di salme, ceneri ed ossa di persone non domiciliate e non attinenti nel Comune.

Norme generali

Art. 10 Autorizzazione

Nessuna salma o resti di salma possono essere inumati nei cimiteri senza l'autorizzazione del Municipio.

Art. 11 Tipo di cassa

Per le inumazioni nelle fosse è d'obbligo l'uso della cassa in legno dolce. L'uso di casse in legno duro, metalliche o di qualsiasi altro materiale di difficile decomposizione è vietato. Se per esigenza sanitaria o altro devono essere inumati nei cimiteri comunali feretri in metallo, gesso o simili, la fossa deve essere scavata a 2.00 m di profondità. In questi casi, immediatamente prima della sepoltura, si curerà in maniera decorosa che il feretro, rispettivamente la salma abbiano sempre una sufficiente aerazione, particolarmente se si rende necessario l'uso della plastica. Il Municipio si riserva il controllo per mezzo di un suo incaricato.

Art. 12 Contenuto della bara

Una bara deve contenere solo una salma. Solo la madre ed il neonato, morti nel momento del parto, possono essere chiusi nella stessa bara.

Art. 13 Procedura di sepoltura

Le fosse per le inumazioni sono scavate volta per volta. Nel procedere alla sepoltura si deve avere cura che la terra levata per prima sia posata attorno al feretro e l'ultima (con le reliquie rinvenute) posata sopra lo stesso. In seguito la fossa deve essere riempita con il residuo materiale e formato un cumulo.

Art. 14 Ordine di sepoltura

L'ordine di sepoltura è stabilito dal Municipio secondo particolari direttive di pianificazione in riferimento al piano regolatore dei cimiteri.

Il Municipio provvede ad allestire i necessari registri delle fosse.

Art. 15 Tipo di sepoltura

Nei cimiteri sono previsti i seguenti tipi di sepoltura:

- a) tombe singole;
- b) loculi per urne cinerarie.

Art. 16 Urne cinerarie

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse e portanti l'indicazione del nome del defunto, devono contenere solo le ceneri di una salma e possono essere depositate nei loculi del famedio o in una tomba esistente di un parente. Un loculo può contenere al massimo tre urne. La sistemazione dell'urna nell'apposito loculo (o nella tomba esistente) assegnato dal Municipio in ordine progressivo deve avvenire alla presenza del delegato municipale.

Concessioni e scadenze

Art. 17 Concessioni

1. Tombe singole

- Inizio concessione : al decesso.
- Scadenza concessione : minimo 20 anni, rinnovabile per periodi di 20 anni.

2. Loculi per urne cinerarie (famedio)

- Inizio concessione : al decesso.
- Scadenza concessione : 30 anni, rinnovabile per periodi di 20 anni.

Art. 18 Domande di concessione

Per ogni concessione deve essere indicato un rappresentante a cui il Municipio possa rivolgersi per tutto quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione.

Per l'ottenimento di una concessione di cui all'art. 17 o per il suo rinnovo, deve essere inoltrata istanza scritta e completa di tutte le generalità, al Municipio.

Art. 19 Avviso di scadenza

Sei mesi prima della scadenza della concessione il Municipio ne dà avviso agli interessati.

Art. 20 Rientro in possesso

È facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualunque particella concessa, quando ciò si renda necessario per ampliamento o per modifica dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

In questo caso il Municipio assegna al concessionario un'altra particella equivalente alla primitiva ed esegue, a sue spese, la traslazione della salma o dei relativi resti, la ricostruzione della tomba e del monumento.

III. Esumazione

Norme generali

Art. 21 Esumazioni ordinarie

Alla scadenza delle concessioni le salme o i loro resti possono essere rimossi, per decisione del Municipio, dando avviso ai familiari del defunto, prima di procedere alla rimozione. Al momento della rimozione, nel limite del possibile, i parenti devono essere avvisati.

Art. 22 Ossario comune

Le ossa rinvenute nelle fosse sono raccolte e risepellite. Le ossa reclamate possono essere collocate in fosse occupate da altre salme.

Art. 23 Oggetti di valore

Oggetti di valore rinvenuti sono di proprietà dei parenti del defunto. Qualora i parenti non sono più rintracciabili, tali oggetti diventano di proprietà comunale.

Art. 24 Posto libero

Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero ritorna a disposizione del Municipio, senza rimborso della tassa pagata.

Art. 25 Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite:

- a) per ordine dell'Autorità giudiziaria;
- b) per la sistemazione dei cimiteri;
- c) a richiesta motivata dei familiari.

Salvo nel caso di cui alla lettera a) nessuna salma può essere esumata prima che siano trascorsi venti anni dalla inumazione senza il consenso dell'Autorità cantonale e senza la presenza della sorveglianza comunale/del rappresentante del Municipio. Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti.

IV. Organizzazione

Suddivisione dei cimiteri

Art. 26 Piano delle sepolture

Le aree dei cimiteri vengono suddivise dal Municipio secondo l'uso e nel seguente modo:

- a) Area per inumazione (cimitero con numeri progressivi)
- b) Loculo (famedio cinerario con numeri progressivi)

Norme edilizie

Art. 27 Esecuzione fosse

Le fosse devono essere eseguite secondo le indicazioni del Municipio.

Art. 28 Dimensione fosse

Le fosse devono avere le seguenti dimensioni:

- a) fosse per bambini:
 - lunghezza 1.00 m a 1.50 m
 - larghezza 0.60 m
 - profondità 1.50 m

- b) fosse per adulti
 - lunghezza 2.00 m
 - larghezza 0.70 m
 - profondità 1.80 m

Art. 29 Autorizzazione per ricordi funebri

Per la costruzione di tombe, la posa di lapidi o ricordi di qualsiasi natura, deve essere inoltrata domanda scritta al Municipio. La domanda deve essere corredata dai relativi piani in duplice copia. È necessario inoltre indicare il testo delle iscrizioni e del materiale che si vuole utilizzare.

Nel cimitero di Landarenca sono ammesse soltanto le croci tradizionali.

Il Municipio ha la facoltà di imporre al progetto quelle modifiche di carattere formale dettate dalle vigenti disposizioni.

Art. 30 Posa di ricordi

È permessa la posa di cordonate, e dopo 12 mesi dal decesso, lapidi o monumenti, con le seguenti dimensioni:

- a) adulti
 - altezza massima 0.90 m
 - larghezza 0.70 m
 - lunghezza 1.70 m

- b) bambini
 - altezza massima 0.60 m
 - larghezza 0.60 m
 - lunghezza 1.00 m

Le distanze tra le file orizzontali dovrà essere minimo di 50 cm.

Art. 31 Validità dell'autorizzazione

Le autorizzazioni hanno una validità di 12 mesi. Resta riservata la richiesta di rinnovo e il pagamento della relativa tassa.

Art. 32 Messa in opera

Le lapidi ed i monumenti devono essere trasportati già pronti per la messa in opera e non possono

essere lavorati all'interno dei cimiteri.

Art. 33 Rimozione e sgombero di lapidi e monumenti

La rimozione e l'allontanamento di lapidi o monumenti cinerari deve avvenire secondo le direttive emanate dal Municipio. In caso di ritardo nell'adempimento di questi obblighi, provvede il Comune a spese dei concessionari.

La rimozione di monumenti e ricordi funerari è di competenza del Municipio previa comunicazione ai famigliari.

Il Municipio può provvedere ad allontanare i monumenti per i quali non è stata pagata la relativa tassa. L'Esecutivo può inoltre, per eventuali esigenze di spazio e di estetica, raggruppare le lapidi, i monumenti o ricordi funerari esistenti. La sistemazione delle lapidi, monumenti e ricordi rimossi viene eseguita dal Comune. Le relative spese sono a carico dei richiedenti.

Art. 34 Manutenzione dei monumenti e pulizia delle tombe

Qualora i ricordi funebri necessitino di riparazioni o siano caduti in deperimento, è obbligo degli interessati eseguire i lavori necessari entro il termine assegnato. Se il termine assegnato non viene rispettato, il Municipio ha la facoltà di fare eseguire i lavori necessari a spese degli interessati.

Il Municipio provvede pure, sempre a spese dei privati, alla posa dei sostegni perimetrali (cordoli) alle fosse abbandonate.

Art. 35 Responsabilità del Comune per danni

Il Comune non si assume nessuna responsabilità per danni recati da terzi.

Art. 36 Piantagioni private

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici fiori o di arbusti sempre verdi sulle sepolture è vietata. Le piante sempre verdi non devono superare l'altezza di m 0.50. Quando i fiori e gli arbusti coltivati sulle sepolture sporgono dallo spazio assegnato o superano l'altezza prevista, il Municipio può farli regolare a spese degli interessati.

Art. 37 Iscrizione su lastre dei loculi

Le iscrizioni sulle lastre di pietra dei loculi per urne cinerarie devono essere eseguite secondo le modalità grafiche stabilite. (Nome, cognome, anno di nascita e di morte, ev. fotografia).

Tariffe

Art. 38 Sepoltura

1. Tasse di sepoltura (concessioni, inumazioni e scavo)

- | | | |
|---|-----|----------|
| a) Per i domiciliati; | CHF | 0.00 |
| b) Per le persone che sono state domiciliate nel Comune, e per gli attinenti; | CHF | 1'000.00 |
| c) Per le persone che non sono mai state domiciliate nel Comune. | CHF | 1'500.00 |

2. Loculi per urne cinerarie

2.1. Concessione iniziale 30 anni

- | | | |
|-----------------------|-----|----------|
| a) Per i domiciliati: | | |
| - Loculi singoli | CHF | 1'000.00 |
| - Loculi di famiglia | CHF | 2'000.00 |

- | | |
|--|--------------|
| b) Per le persone che sono state domiciliate nel Comune e per gli attinenti: | |
| - Loculi singoli | CHF 1'500.00 |
| - Loculi di famiglia | CHF 3'000.00 |
| c) Per le persone che non sono mai state domiciliate nel Comune: | |
| - Loculi singoli | CHF 2'000.00 |
| - Loculi di famiglia | CHF 4'000.00 |

2.2. Rinnovo concessione 20 anni

- | | |
|--|--------------|
| a) Per domiciliati: | |
| - Loculi singoli | CHF 500.00 |
| - Loculi di famiglia | CHF 1'000.00 |
| b) Per le persone che sono state domiciliate nel Comune e per gli attinenti: | |
| - Loculi singoli | CHF 750.00 |
| - Loculi di famiglia | CHF 1'500.00 |
| c) Per persone che non sono mai state domiciliate nel Comune | |
| - Loculi singoli | CHF 1'000.00 |
| - Loculi di famiglia | CHF 2'000.00 |

3. Qualora un loculo singolo diventi loculo di famiglia, la tassa (stesso loculo, altre urne) ammonta al 50 % dell'importo del loculo di famiglia.

Art. 39 Tasse per licenze e autorizzazioni

Per il rilascio di una licenza o autorizzazione viene fatturata una tassa di cancelleria di CHF 50.00.

Art. 40 Adeguamento

Il Municipio è competente ad adeguare le tariffe, di cui agli art.li 38 e 39.

V. Disposizioni finali

Art. 41 Diritto sussidiario

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, fanno stato le leggi e i regolamenti cantonali vigenti in materia.

Art. 42 Disposizioni penali

Chiunque contravviene al presente regolamento o rechi danno ai cimiteri è punito con una multa da CHF 100.00 a CHF 1'000.00, resta riservata l'azione penale per il risarcimento dei danni.

Art. 43 Opere abusive

Tutte le opere costruite abusivamente e non conformi al Regolamento devono essere smantellate.

Art. 44 Contestazioni

Il Municipio decide sulle contestazioni relative all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento.

Art. 45 Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore dopo l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale di Calanca e con effetto a partire dal 01.01.2019. Il presente regolamento è applicabile anche per tutte le richieste inoltrate prima dell'entrata in vigore e non ancora accordate.




Art. 46 Disposizioni transitorie

Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali e i decreti degli ex Comuni di Arvigo, Braggio, Cauco e Selma in materia.

Approvato dall'Assemblea comunale in data 26 ottobre 2018.

Modifica art. 16, art. 30 e art. 38 approvati dall'Assemblea comunale del 29 giugno 2021.

Il Municipio di Calanca

Il Sindaco:  A. Theus		La Segretaria:  S. Marghitola
--	--	--